

09 Ottobre 2024

**LE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE O INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E L’ISTRUTTORIA PER LA
CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA**

RELATORE

Avv. Paola Del Giudice

ASMEL

**Associazione per la Sussidiarietà e
la Modernizzazione degli Enti
Locali**



**www.asmel.eu
800165654
webinar@asmel.eu**





L'OGGETTO DELLA TRATTAZIONE ODIERNA

- Al fine del corretto espletamento delle procedure di gara, illustreremo le modalità per realizzare un'utile istruttoria prodromica alla redazione degli atti di gara: il webinar permetterà ai Comuni di applicare correttamente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici nelle diverse e peculiari fattispecie concrete che frequentemente sono chiamati ad affrontare.
- L'istruttoria si concretizzerà nell'analisi dalla **normativa vigente** e nella sua **applicazione** tramite la **simulazione** della redazione degli atti di gara: in particolare, saranno poste a confronto le norme del D. Lgs. 36/2023 che regolano le procedure concernenti i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea con le norme che regolano le procedure concernenti i contratti di importo pari o superiore alla citata soglia, illustrando preliminarmente i **metodi di calcolo** da dover adottare per stimare l'importo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per poi procedere con la redazione concreta degli atti di gara.

LE QUESTIONI RILEVANTI CHE RUOTANO ATTORNO AD UNA CORRETTA ISTRUTTORIA








SOGGETTO AGGIUDICATORE
Art. 14



QUALIFICAZIONE
Art. 62 e ss.

PROCEDURA DA ADOTTARE
Artt. 50, 70 e ss, 155, 193



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Artt. 44, 50, 108, 185



TERMINI DA RISPETTARE
Art. 17, 18, Art. 17, co 3 ed Allegato I.3



**GARANZIE
PROVVISORIE E DEFINITIVE**
Artt. 53, 106, 117 ed Allegato II.13

**ANOMALIA
DELL'OFFERTA**
Artt. 54, 110, Allegato II.2

**COMMISSIONE DI
GARA**
Artt. 51, 93

**FORMA DEL
CONTRATTO**
Art. 18

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE VIGENTE



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE VIGENTE



 **NORMATTIVA**
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

Vigente al : 5-8-2024

Testo aggiornato: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto>

D. LGS. = atto avente forza di legge adottato dall'organo del potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo che detiene il potere legislativo (Parlamento).

• *Struttura del Codice*

- Libro I - Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione
- Libro II - Dell'appalto
- Libro III - Dell'appalto nei settori speciali
- Libro IV - Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni
- Libro V - Del contenzioso e dell'autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie
- Allegati



➤ *Interpretazione sistematica*

L'interpretazione sistematica di una norma, che non deve porsi contro il dato letterale e quello logico, ha lo scopo di determinare il significato della disposizione inserita nel sistema legislativo complessivo, ossia tenendo conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare.

L'interpretazione sistematica esige una correlazione ed un raffronto perché il significato della norma viene determinato tenendo conto della connessione con le altre norme.

- LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

- PARTE I - DEI PRINCIPI
 - Titolo I - I principi generali
 - Titolo II - L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento
- PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
- PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE
- PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

• LIBRO II - DELL'APPALTO



- **PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE**
- PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
- **PARTE III - DEI SOGGETTI**
- Titolo I - Le stazioni appaltanti
- Titolo II - Gli operatori economici
- **PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**
- **PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**
- Titolo I - Gli atti preparatori
- Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti
- Titolo III - La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione di domande e offerte
- Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
- Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
- **PARTE VI - DELL'ESECUZIONE**
- **PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI**
- Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati
- Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali
- Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo
- Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza; i contratti secretati
- Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

• LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI



- PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
- PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

• LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

- PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
- PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
 - Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali
 - Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni
- TITOLO IV - La finanza di progetto
- PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
- PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
- PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
- PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI

- **LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- PARTE I - DEL CONTENZIOSO
 - Titolo I - I ricorsi giurisdizionali
 - Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale)
- PARTE II - DELLA GOVERNANCE
- PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI


● ALLEGATI:

- Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
- Allegato I.2 Attività del RUP.
- **Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto.**
- Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.
- Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
- Allegato I.6 Dibattito pubblico obbligatorio
- Allegato I.7 DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione
- Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
- Allegato I.11 Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e attribuzioni CSLP
- Allegato I.12 Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
- Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A. (qui la tavola Z-2 del d.m. 17 giugno 2016, aggiornata)
- Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
- **Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per ... contratti di importo < soglie di rilevanza europea**
- **Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica ... Metodi: A, B, C (e tab. in PDF)**

...(Segue) ALLEGATI

- Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
- **Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**
- Allegato II.5 Specifiche tecniche ed etichettature
- Allegato II.6 Informazioni in avvisi e bandi
- Allegato II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione
- Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni qualità, mezzi di prova, registro dei certificati e costi del ciclo vita
- Allegato II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati
- Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento imposte e tasse o contributi previdenziali
- Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri
- **Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori**
- Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
- Allegato II.14 Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
- Allegato II.15 Criteri per la determinazione costi per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
- Allegato II.16 Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
- Allegato II.17 Servizi sostitutivi di mensa
- Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
- Allegato II.19 Servizi di ricerca e sviluppo
- Allegato II.20 Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza
- Allegato IV.1 Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
- Allegato V.1 Compensi agli arbitri
- Allegato V.2 Collegio consultivo tecnico
- Allegato V.3 Cabina di regia

L'AMBITO DI APPLICAZIONE



Ambito di applicazione

- ✓ Ai sensi dell'art. 13 del Codice le disposizioni del codice si applicano ai **contratti di appalto** e di **concessione**.

- ❖ Le disposizioni del codice **non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito**, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

- ❖ Le disposizioni del codice **non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti** di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

CONTRATTO DI APPALTO O DI CONCESSIONE?



Appalto o concessione?

«CONTRATTI DI APPALTO» / «APPALTI PUBBLICI»

=

i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi

«CONTRATTI DI CONCESSIONE» / «CONCESSIONI»

=

i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici,
ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo

OGGETTO DEL CONTRATTO?




Lavori



Servizi




Forniture



Misto

LE SOGLIE RILEVANZA EUROPEA



Art. 14



➤ Per l'applicazione del codice le **soglie di rilevanza europea** sono:

- a) euro 5.538.000 per gli **appalti pubblici di lavori** e per le **concessioni**;
- b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di **forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati** dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 221.000 per gli **appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati** da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli **appalti di servizi sociali e assimilati** elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.


➤ **Nei settori speciali** le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Soglie modificate dal 1° gennaio 2024 del Regolamento 15 novembre 2023, n. 2495

N.B. Le soglie di cui all'articolo 14 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO



L'importo di un appalto:

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato su:

+ l'importo totale pagabile

- al netto dell'IVA

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi

forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara

+ Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto

Ma se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte? il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

N.B. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

In quale momento quantificarlo? L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

...(segue) l'importo dell'appalto:



➤ Per gli appalti pubblici di **lavori**:

il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei **lavori** stessi nonché **dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi** messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano **necessari all'esecuzione dei lavori**.

N.B. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.

➤ Per i contratti relativi a **lavori e servizi** in caso di **lotti**:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati **per lotti distinti**, è computato **l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti**;

b) quando l'importo cumulato dei lotti è **pari o superiore alle soglie europee**, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di **ciascun lotto**.

➤ Per gli appalti di **forniture** in caso di **lotti** :

a) quando un progetto volto ad ottenere **forniture omogenee** può dare luogo ad appalti aggiudicati per **lotti distinti**, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è **computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti**; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di **ciascun lotto**.

N.B. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

...(segue) L'importo dell'appalto:



➤ Per gli appalti pubblici di **forniture o di servizi**

che presentano caratteri di **regolarità**/o sono destinati ad essere **rinnovati** entro un determinato periodo:

è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- a) **l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi** nel corso dei 12 mesi **precedenti** o dell'esercizio precedente, **rettificato**, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) **l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati** nel corso dei 12 mesi **successivi** alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, **se** questo è superiore ai 12 mesi.

...(segue) L'importo dell'appalto:



- Per gli appalti pubblici di **forniture** aventi per oggetto la **locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti**:

L'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di **durata determinata** pari o inferiore a 12 mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- b) per gli appalti pubblici di **durata indeterminata** o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

- Per gli appalti pubblici di **servizi a seconda del tipo di servizio**,

L'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i **servizi assicurativi** il **premio** da pagare e **altre** forme di remunerazione;
- b) per i **servizi bancari e altri servizi finanziari** gli **onorari**, le **commissioni** da pagare, gli **interessi** e **altre** forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la **progettazione** gli **onorari**, le **commissioni** da pagare e **altre** forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di **servizi che non fissano un prezzo complessivo**: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

➤ Il calcolo dell'importo stimato di un **appalto misto di servizi e forniture**:

il calcolo si fonda **sull'importo totale** dei servizi e delle forniture, **prescindendo dalle rispettive quote**.

Tale calcolo comprende l'importo delle **operazioni di posa e di installazione**.

➤ Nel caso di **partenariati per l'innovazione**:

l'importo da prendere in considerazione è **l'importo massimo stimato**, al netto dell'IVA, **delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi** del previsto partenariato, nonché delle **forniture, dei servizi o dei lavori** da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato

➤ Per gli **accordi quadro** e per i **sistemi dinamici di acquisizione**:

l'importo da prendere in considerazione è **l'importo massimo stimato** al netto dell'IVA **del complesso dei contratti** previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

➤ Come sono aggiudicati i contratti che hanno per oggetto **due o più tipi di prestazioni** ?

Sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce **l'oggetto principale**.

(**L'oggetto principale**=è determinato in base **all'importo stimato più elevato** tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto.)

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto **misto deve possedere i requisiti** di qualificazione e **capacità** prescritti dal codice **per ciascuna** prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

- Se le diverse parti di un contratto **sono oggettivamente separabili**:

si applicano i commi **20 e 21**. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente **non separabili**, si applica il comma **23**.

- Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano **solo in parte nel campo di applicazione del codice**:

le stazioni appaltanti **possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico**. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo **oggetto**.

- **I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari**, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo l'articolo 14, sia pari o superiore alla soglia pertinente.

- Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte **nei settori ordinari e in parte nei settori speciali**, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti dell'art. 14, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.

- Se le diverse parti di un determinato contratto sono **oggettivamente non separabili**, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'**oggetto principale** del contratto in questione.

- **Nei settori speciali**, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni **strumentali a più attività**:

le stazioni appaltanti **possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico**. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all'attività cui è **strumentale**. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.

- A un appalto avente ad oggetto **prestazioni strumentali all'esercizio di più attività** si applicano le disposizioni relative alla **principale attività** cui la prestazione è destinata.
- Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è **oggettivamente impossibile stabilire a quale attività** esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
 - a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli **appalti nei settori ordinari** se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei **settori ordinari** e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei **settori speciali**;
 - b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei **settori speciali** se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei **settori speciali** e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle **concessioni**;
 - c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei **settori speciali** se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei **settori speciali** e l'altra **non è soggetta** a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

- Nel caso di **contratti misti** che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni:

il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei **settori speciali**, purché l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 14, sia **pari o superiore alla soglia** pertinente.

- Per i **contratti misti** concernenti **aspetti di difesa e sicurezza** si applica l'articolo 137.
- Per i contratti **misti di concessione** si applica l'articolo 180.

LE CONCESSIONI

- Art. 179 (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
- Art. 180. (Contratti misti di concessione)
- Art. 181. (Contratti esclusi) e seguenti

Il valore di una concessione

Il valore di una concessione è costituito dal:

= fatturato totale del concessionario

generato per tutta la durata del contratto,

- al netto dell'IVA,

stimato dall'ente concedente, quale **corrispettivo** dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un **metodo oggettivo** specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

- a) il **valore di eventuali clausole di opzione**;
- b) gli **introiti** derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i **pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito** al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle **sovvenzioni** o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le **entrate** derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il **valore dell'insieme delle forniture e dei servizi** messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni **premio o pagamento** ai candidati o agli offerenti

Ai sensi dell'art. 179, il valore è stimato al **momento dell'invio del bando** di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente **avvia** la procedura di aggiudicazione della concessione. **Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione**

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione **per lotti distinti** è computato il **valore complessivo** stimato dei lotti.

Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

SOGLIE PER LA QUALIFICAZIONE

ATTENZIONE:

**NON VANNO CONFUSE
LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA (ART. 14)
CON LE SOGLIE RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE!! (ART. 62 ED ALLEGATO II.4)**

Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 62, comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.

STAZIONI APPALTANTE QUALIFICATE

PARTE III - Dei Soggetti - Titolo I - Le Stazioni Appaltanti

Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze):

Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTE QUALIFICATE

E' istituito presso l'ANAC un elenco di stazioni appaltanti qualificate

Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

LA QUALIFICAZIONE È NECESSARIA PER:

- ✓ gli affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 500 mila euro
- ✓ l'acquisizione di **servizi e forniture** d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori

➤ LIVELLI DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Per la **progettazione** e l'affidamento di **lavori** di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

➤ LIVELLI DI QUALIFICAZIONE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER LE STAZIONI APPALTANTI.

1. Per i **servizi e le forniture** di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Vedasi ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE



- **LIBRO II , PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE**

Ai sensi dell'art. 50, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto** per **lavori** di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto** dei **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori** di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

«affidamento del contratto»

= l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

«procedure negoziate»

= le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

ATTENZIONE al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti

Gli affidamenti di cui alla Parte I - Dei Contratti di Importo Inferiore alle Soglie Europee avvengono



NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE



=in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

- ✓ La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- ✓ **In casi motivati** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, **il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.**
- ✓ Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione** quando **l'indagine di mercato** sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- ✓ È comunque consentito **derogare** all'applicazione del principio di rotazione per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**

- (*) **Gli elenchi e le indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1.
Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio** o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui all'art. 50, comma 1.

- Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli **articoli da 146 a 152**, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

- **È POSSIBILE EFFETTUARE UNA NEGOZIATA IN LUOGO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO?**

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il [parere del 3 giugno 2024 n. 2386](#), ha risposto al seguente quesito:

Nella fascia d'importo prevista per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), **è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata** prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i **“termini** delle procedure d'appalto”, in luogo dello “zero” previsto per l'affidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dall'**allegato I.3**, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)?)

Risposta aggiornata:

In merito al primo quesito, le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con **Circolare in data 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023**, sono da ritenersi espressione del **principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure “proconcorrenziali” tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate**. Ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante **procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato** di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di **perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività**, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del Codice dei contratti.

In assenza di termini specifici per l'affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l'art. 1 del D.L. 76/2020), la risposta al secondo quesito è affermativa, ferma restando la necessità di **motivare** adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto anche in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 13/06/2024

➤ MIT: POSSIBILITÀ UTILIZZO PROCEDURE ORDINARIE NELSOTTO SOGLIA ART. 50 D.LGS. 36/2023: si segnala la [CIRCOLARE N. 298 DEL20 NOVEMBRE 2023](#))

I contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea



- Ai sensi dell'art. 187, per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), **l'ente concedente può** procedere mediante **procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara,** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **10 operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- N.B. Resta ferma la **facoltà** per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le **procedure di gara** disciplinate dal Titolo II della Parte II del libro IV.
- Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della Parte II del libro IV.

- **MA E' POSSIBILE AFFIDARE UN SERVIZIO IN CONCESSIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO?**

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il **parere del 18 luglio 2024, n. 2620** ha risposto al quesito:

“Si premette che nel nuovo codice appalti la concessione viene ricondotta nell’ambito del c.d. partenariato pubblico-privato, di cui rappresenta una delle species di maggior rilevanza e l’articolo art. 174 (Nozione), introduttivo del Libro IV, precisa che il partenariato è una operazione economica caratterizzata dal concorso di alcune precise caratteristiche elencate alle lettere a), b) c) e d). Nell’allegato I.1., dedicato alle definizioni l’art. 2, comma 1 lett. c) definisce il contratto di concessione o le concessioni come “i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.

Tra le principali novità introdotte con il nuovo Codice si segnala la previsione di una disciplina ad hoc per le concessioni in ambito sottosoglia ovvero l’articolo 187 (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea), quale norma generale per le concessioni di importo inferiore ai **5.382.000,00 (art. 14 del Codice)**. La disposizione precisa che le concessioni di importo inferiore alla soglia possono essere affidate mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Pertanto si rileva che, per le concessioni, in relazione al sottosoglia si è scelto di **non effettuare un rinvio alla norma ordinaria (articoli 49 e 50 del Codice)** ma di stabilire la procedura che il RUP è deputato a sviluppare/strutturare. Nel caso delle concessioni, inoltre, la rotazione si applica fin dalla fase degli inviti e si prevede quindi una applicazione **“integrale” della rotazione**.

Il richiamo esplicito porta ad escludere che per la concessione si possa procedere con l’affidamento diretto anche nel caso, pur residuale, di micro importi. In base all’art. 187 d. lgs. n. 36/2023 occorre quindi procedere mediante **negoziata senza bando**, consultando almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. **Va da sé che il numero degli operatori economici sarà quello che effettivamente risulterà a seguito dell’avviso o della consultazione dell’elenco, quindi potrà essere anche inferiore a dieci.** Infine riguardo alla relazione al Codice, relativamente al quanto da voi riportato per l’invito a dieci operatori (come ipotesi minima) ritenuta “troppo elevato” rendendo la procedura negoziata “troppo gravosa” mentre al contrario il procedimento di selezione avrebbe dovuto essere il più semplificato possibile, si fa presente che la proposta non è stata condivisa in fase di approvazione definitiva e che il numero degli operatori da invitare, piuttosto che limitato a 5, è stato riportato al numero di 10, ove esistenti”.

PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 70, per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano:

- la procedura aperta,
 - la procedura ristretta,
 - la procedura competitiva con negoziazione,
 - il dialogo competitivo
 - il partenariato per l'innovazione.
-
- Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Art. 71. (Procedura aperta)

=Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a **15 giorni** a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, **se per ragioni di urgenza**, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Art. 72. (Procedura ristretta)

=Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di *trasmissione del bando di gara* ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, *dalla data d'invio dell'invito* a confermare il proprio interesse.

A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 trenta giorni dalla data dell'invito a presentare offerte.

Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato *l'avviso di pre-informazione* non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a *10 giorni* purché concorrano le seguenti circostanze: a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a *10 giorni* dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

N.B. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, **la stazione appaltante può fissare:**
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a **15 giorni** dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a **10 giorni** a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

= Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

Il **termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione** è di **30 giorni** ~~10 giorni~~ dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. **(L'articolo 15-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha modificato il termine «dieci giorni» in «trenta giorni»).**

Il **termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali** è di **25 giorni** dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono **ridotti** nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.

Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, **possono presentare un'offerta iniziale**. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in **fasi successive** per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'allegato II.8.

Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

= Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.

Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo. L'appalto è aggiudicato **unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108.**

4. Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. **Nei 30 giorni successivi** alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.

5. Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell'appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Ove previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo competitivo può svolgersi in **fasi successive** per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L'offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

7. La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

=Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108.

Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in **fasi successive** secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)



Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei **seguenti casi**:

a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti: a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

ATTENZIONE!

Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art.48, comma 1

- N.B. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, segue le **procedure ordinarie** di cui alle Parti seguenti del presente Libro.



SETTORI SPECIALI

Artt. 141 – 173

LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 155. per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.

Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La gara è indetta con una delle seguenti modalità:

- a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
- b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
- c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.

Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell'articolo 165.

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 108, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, **le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del:**

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai **servizi ad alta intensità** di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri **servizi di natura tecnica e intellettuale** di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le **forniture** di importo pari o superiore a 140.000 euro **caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**;
- d) gli affidamenti in caso di **dialogo competitivo** e di **partenariato per l'innovazione**;
- e) gli affidamenti di **appalto integrato**;
- f) i contratti relativi ai **lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

Ai sensi dell'art. 108, può essere utilizzato il criterio del
MINOR PREZZO

per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

Il criterio di aggiudicazione per le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) (procedure negoziate)

Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del:

➤ **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

oppure

➤ **prezzo più basso**

ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.



I TERMINI DELLE PROCEDURE



ITERMINI DELLE PROCEDURE

ATTENZIONE:

NON VANNO CONFUSI

ITERMINI MINIMI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE CON ITERMINI DELLE PROCEDURE

I termini delle procedure di appalto e di concessione

A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi:

➤ Se è utilizzato il criterio dell'**O.E.P.V.** basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: **9 mesi**;
- b) procedura ristretta: **10 mesi**;
- c) procedura competitiva con negoziazione: **7 mesi**;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: **4 mesi**;
- e) dialogo competitivo: **7 mesi**;
- f) partenariato per l'innovazione: **9 mesi**.

➤ I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del **MINOR PREZZO** sono i seguenti:

- a) procedura aperta: **5 mesi**;
- b) procedura ristretta: **6 mesi**;
- c) procedura competitiva con negoziazione: **4 mesi**;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: **3 mesi**.

...(segue) Termini delle procedure di appalto e di concessione



I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono **prorogati** per il periodo massimo di **1 mese**.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 3 mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per **ulteriori 3 mesi**.

ALLEGATO I.3 e Art. 17, comma 3, del Codice

I TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E FORMA DEL MEDESIMO



Il contratto e la sua stipulazione

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato, **a pena di nullità**, in **forma scritta** ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), **in modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante** della stazione appaltante, **con atto pubblico notarile informatico** oppure **mediante scrittura privata**.



In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, anche in pendenza di contenzioso,

la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni

➤ N.B. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dall'art. 18, comma 4 e dall'articolo 55, comma 2;

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



**Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.**



N.B. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa 1 sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2**

N.B. **Se è proposto ricorso** avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

I termini dilatori per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea



Ai sensi dell'art. 55 la **stipulazione del contratto** avviene **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, **non si applicano** agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'esecuzione anticipata del contratto

E l'esecuzione anticipata dei Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea?



- ✓ Ai sensi dell'art, 50, comma 6 e ss., dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata** del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
- ✓ Per i contratti di cui alla Parte I del Libro II **la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione**, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

LA VERIFICA DELL'ANOMALIA



Offerte anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 110 del Codice:

le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

L'ESCLUSIONE AUTOMATICA

delle offerte anomale:

Ai sensi dell'art. 54, nel caso di aggiudicazione,

- ✓ con il **CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**,
- ✓ di contratti di appalto di **lavori o servizi**
- ✓ di **importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**
- ✓ che **non presentano un interesse transfrontaliero certo**,
- ✓ le stazioni appaltanti, **in deroga a quanto previsto dall'articolo 110**, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale,
- ✓ **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.**



N.B. Ciò **non** vale per agli **affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b)**.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.


Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti **indicano negli atti di gara il metodo** per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'**allegato II.2.**

➤ **L'ESCLUSIONE DI OPERATORE LA CUI OFFERTA SIA "PARI" ALLA SOGLIA DI ANOMALIA CALCOLATA AI SENSI DEL METODO A DELL'ALLEGATO II.2. AL CODICE È COERENTE CON IL PRINCIPIO DI RISULTATO?**

Vi segnalo che il **Tar Sicilia** ribadisce che, in applicazione corretta del **Metodo A** dell'allegato II.2. al Codice, **l'offerta che presenti un ribasso percentuale "pari" alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa** insieme alle offerte di ribassi superiori, come già previsto dalla disciplina previgente.

Successivamente evidenzia come questa conclusione sia coerente con il principio di risultato dell'articolo 1 comma 2 del Codice.

LA GARANZIA PROVVISORIA E LA GARANZIA DEFINITIVA



La Garanzia Provvisoria



Ai sensi dell'art. 53, nelle **procedure di affidamento di cui all'articolo 50**, comma 1, la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106**

salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare **non può superare l'1%** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

VS

Ai sensi dell'art. 106, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento.

Il citato articolo **non** si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la **redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.**

La Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art. 53, in casi debitamente motivati è **facoltà della stazione appaltante non richiedere** la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla Parte I del Libro II oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al **5 %** dell'importo contrattuale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2174, sottolinea la necessità per gli appalti sotto soglia della presentazione di una cauzione pari al 5%.

Vs



Ai sensi dell'art. 117, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore **costituisce una garanzia**, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al **10%** dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

LA COMMISSIONE DI GARA





LA COMMISSIONE DI GARA


Ai sensi dell'art. 51 nel caso di aggiudicazione dei **contratti di cui alla Parte I del Libro II del Codice con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

VS

Ai sensi dell'art. 93, si fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione è composta da un **numero dispari di componenti**, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. **Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.** In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il **criterio del minor prezzo** o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

LA PUBBLICITÀ LEGALE





Per i contratti di cui alla Parte I del Libro II

- ✓ I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla Parte I del Libro II sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, **con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.**
- ✓ Con le stesse modalità è pubblicato **l'avviso sui risultati** delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- Si suggerisce la visione del webinar Asmel del 06 Agosto 2024: *“Procedure Sopra Soglia Europea: l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale tramite l'utilizzo delle piattaforme interoperabili”* – a cura dell'avv. Paola Del Giudice

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI



Il Possesso dei requisiti

- **Ai sensi dell'art. 52**, nelle **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERE A) E B), DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO**, gli operatori economici attestano con **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un **campione** individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

VS

- **Ai sensi dell'art. 99**, la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del **FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO** di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
- Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

ART. 100 e Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE


LIVELLI DI PROGETTAZIONE

La progettazione in materia di **lavori pubblici**, si articola in 2 livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

La progettazione di **servizi e forniture** è articolata in 1 unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.


L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

PROCEDIAMO CON LA REDAZIONE SIMULATA



I tre pilastri fondamentali per la redazione di un disciplinare di gara

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- ANALISI DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI
- DOTTRINA



Caso pratico 1

ANALISI DI UNA PROCEDURA SOPRASOGLIA

Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari – criterio OEPV

PNRR - MISSIONE: n. ____ COMPONENTE: n. ____ INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO: n. ____ " ____ "



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI _____

Provincia di _____

Servizio/Ufficio _____

Viale _____

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura **aperta** telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratti pubblici di **servizi** nei **settori ordinari**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Oggetto: **GARA EUROPEA** A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER _____

FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR - M ____ C. ____ I ____ SI ____

CUP: _____ - CIG: _____

DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSE

Con decisione a contrarre n. ____ del ____ / ____ / ____, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura di _____, **[in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]** conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D. M. _____, richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto redatto dal Comune.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

L'affidamento avviene mediante procedura **aperta** ai sensi dell'**art. 71** del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice**. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

La durata massima del procedimento è prevista **pari a 9 mesi** dalla pubblicazione del **bando**, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'**articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice**.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ____ [codice NUTS ____]

CIG ____ CUI ____ CUP ____

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG ... CUI ... CUP ...

lotto 2 CIG ... CUI ... CUP ...

Il bando di gara sarà **pubblicato**:

- ✓ **sul sito istituzionale della stazione appaltante** (Art. 85 del Codice);
- ✓ **sulla Piattaforma certificata interoperabile <https://piattaforma.asmecomm.it/>**
- ✓ **BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici** (Art. 85 del Codice);
- ✓ **GUUE [per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici] (Art. 84 del Codice);**

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

➤ **DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO**

- COMUNE DI: _____
- Sito Internet: _____
- Settore _____
- Il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 è: _____
- Tel. +39 _____
- Indirizzo pec: _____
- Indirizzo e-mail: _____
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
- La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati

➤ **PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

➤ **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La documentazione di gara comprende:

- a) **bando di gara;**
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) DUVRI
- f) D.G.U.E. documento di gara unico europeo – format online da generare in piattaforma;
- g) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
- h) dichiarazione Flussi Finanziari;
- i) dichiarazione/Attestato avvenuto sopralluogo;
- j) Il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ... da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo];
- k) [se clausola sociale occupazionale] l’elenco del personale da riassorbire;
- l) Allegato E -PNRR - 04_FORMAT_dichiarazione conflitto di interessi
- m) Allegato F -PNRR - 05_FORMAT_dichiarazione titolare effettivo
- n) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa: Allegato NT - “NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT” presente https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l’Allegato OE “Manuale di Partecipazione operatore economico”;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: _____ e sulla Piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/> - sezione “Gare”.

➤ **REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al **cinque per cento**, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'articolo **60, comma 3, lettera b** del Codice.

➤ **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

➤ **ATTENZIONE ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE**

[Facoltativo] Opzione di proroga del contratto

[Facoltativo] Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice

[Facoltativo] Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

[Facoltativo] Clausola di rinegoziazione

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice

N.B. Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € _____

➤ **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

[Facoltativo: riserva di partecipazione] La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. [in alternativa] L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Dettagliare forme di partecipazione

➤ **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Dettagliare i requisiti ed attenzione al requisito della WHITE LIST

- **REQUISITI** DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Applicazione dell'art. 100 del Codice

- INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI ED ALTRE FORME

- AVVALIMENTO

- SUBAPPALTO

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- **GARANZIA PROVVISORIA** *L'offerta [eventualmente: "per ciascun lotto"] è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto [ovvero indicare altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € _____ . Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.*

- SOPRALLUOGO

- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- **TIMING DI GARA:** rispettare l'art. 71 del Codice

- **COMMISSIONE GIUDICATRICE** E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La **commissione giudicatrice** è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

➤ **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

[Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo]

Sono considerate anormalmente basse le offerte che _____ [la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta].

Esempio: Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. [Facoltativo] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

➤ **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Dettagliare e specificare che: Il contratto è stipulato **non prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

➤ **CODICE DI COMPORTAMENTO**

➤ **ACCESSO AGLI ATTI**

~~L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità _____~~

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante **acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement**, nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 35 del Codice** e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le **modalità indicate all'articolo 36 del Codice**

➤ **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

➤ **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

➤ **DATA**

FIRMA RUP

Caso pratico 2

ANALISI DI UNA PROCEDURA SOTTOSOGLIA

Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari – criterio O.E.P.V

PNRR - MISSIONE: n. ____ COMPONENTE: n. ____ INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO: n. ____ " ____ "



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI _____

Provincia di _____

Servizio/Ufficio _____

Viale _____

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura **negoziata** telematica ai sensi dell'art. **50 del D. Lgs. 36/2023** per l'affidamento di contratti pubblici di **servizi nei settori ordinari**, con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

Oggetto: ~~GARA EUROPEA A~~ PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER _____
FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR - M ____ C. ____ I ____ SI ____ "

CUP: _____ - CIG: _____

DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSE

Con decisione a contrarre n. ____ del ____/____/____, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio /la fornitura di _____, **[in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]** conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D. M. _____, richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto redatto dal Comune.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

L'affidamento avviene mediante procedura **negoziata**, ai sensi **dell'art. 50** del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**, interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it>

La durata massima del procedimento è prevista pari **a 4 mesi** dall'inoltro dell'invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'**articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.**

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ____ [codice NUTS ____]

CIG ____ CUI ____ CUP ____

La lettera di invito-disciplinare sarà inviata: tramite **Piattaforma certificata interoperabile <https://piattaforma.asmecomm.it/>**

- **Trattandosi di contratti di importo inferiore alle soglie europea, si applica in particolare anche la disciplina di cui al Libro II – Parte I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE.**
- **La stazione appaltante NON ha accertato l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.**
- **Il Comune ha verificato che l'affidamento avvenga nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice.**

➤ DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito
- b) **disciplinare di gara;**
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) DUVRI
- f) **D.G.U.E.** documento di gara unico europeo – *format online da generare in piattaforma*;
- g) schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
- h) dichiarazione Flussi Finanziari;
- i) **dichiarazione/Attestato avvenuto sopralluogo;**
- j) Il **patto di integrità/protocollo di legalità** ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];
- k) [se clausola sociale occupazionale] l'elenco del personale da riassorbire;
- l) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: Allegato NT - "NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT" presente all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l'Allegato OE "Manuale di Partecipazione operatore economico";

➤ **GARANZIA PROVVISORIA**

Si applica l'art. 53 comma 1 secondo cui “nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106.

IN ALTERNATIVA:AGGIUGERE DETTAGLI GARAZIA MA CALCOLARE SOLO L'1%

➤ **GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive),

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al **5 %** dell'importo contrattuale.

➤ **TIMING DI GARA:** attenzione al rispetto dei termini in caso di **avviso di m.i.**

➤ **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

➤ **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'art.55 (Termini dilatori) del Codice: "La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea".

~~Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.~~

Caso pratico 3

ANALISI DI UNA PROCEDURA SOTTOSOGLIA

Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari – Criterio del Minor Prezzo

PNRR - MISSIONE: n. ____ COMPONENTE: n. ____ INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO: n. ____ “ ____ ”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI _____

Provincia di _____

Servizio/Ufficio _____

Viale _____

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura **negoziata** telematica ai sensi dell'art. **50 del D. Lgs. 36/2023** per l'affidamento di contratti pubblici di **servizi nei settori ordinari**, con il criterio **del minor prezzo**

Oggetto: **GARA EUROPEA A** PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER _____
FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR - M ____ C. ____ I ____ SI ____ ”

CUP: _____ - CIG: _____

➤ **LA DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO**

La durata massima del procedimento è prevista pari a 3 mesi dall'inoltro dell'invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

➤ **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Trattandosi di importo inferiore alle soglie europee, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo: si applica l'art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale) del Codice ove applicabile secondo il quale:

“Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, **in deroga a quanto previsto dall'articolo 110**, prevedono negli atti di gara **l'esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2. (...)”

Questa Stazione appaltante ha stabilito che il Metodo per l'individuazione delle offerte anomale sarà: Il metodo prescelto è il METODO A

I VOSTRI QUESITI

D: QUALI SONO I DOCUMENTI PER UNA PROCEDURA DI GARA? È SEMPRE NECESSARIO NOMINARE LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE COMPOSTA DA PIU' SOGGETTI?

R: Relativamente alla predisposizione dei documenti da predisporre, si rinvia all'art. 82 del Codice che indica quali sono i documenti di gara. Per quanto riguarda la Commissione di gara, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'O.E.P.V. occorrerà nominare una commissione, nel caso in cui si sia optato per il criterio del minor prezzo, invece, occorrerà optare per un seggio di gara anche monocratico.

D: COSTO DELLA MANODOPERA: OCCORRE INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA CALCOLATI DALLA STAZIONE APPALTANTE OPPURE E' FACOLTÀ ESIBIRLI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI?

R: Nei contratti, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

D: E' POSSIBILE UN CHIARIMENTO IN MERITO AL NUOVO OBBLIGO PER GLI OE DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA E UN CHIARIMENTO RELATIVO ALL'OBBLIGO BIM PER GLI APPALTI OLTRE IL € 1.000.000,00

R: Relativamente all'obbligo della patente a crediti, la norma di riferimento per la patente a punti è l'art. 27 (*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*) del *Testo Unico della Sicurezza*, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024. Si evidenzia che a partire da oggi 1° ottobre 2024, entra in vigore il *D.M. del 18 settembre 2024 n.132/2024* (Regolamento attuativo delle previsioni di cui all' Art. 27, D.lgs. 81/2008) e sussiste l'obbligo della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili: si rinvia a tale decreto attuativo ove sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti. Si consiglia inoltre la lettura della *circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024* con cui l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell'obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

Relativamente all'obbligo dell'utilizzo del BIM, ai sensi dell'art. 43 del Codice (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

D: E' POSSIBILE AVERE UNO SCHEMA SINTETIZZATO DEI PASSAGGI CORRETTI DA FARE PER LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA?

R: Si rinvia alle slides messe a disposizione nelle quali è possibile consultare la mappa concettuale e l'iter logico da seguire.

D: QUANDO APPLICARE LA REVISIONE PREZZI?

R: Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si ricorda che, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

D: APPROFONDIMENTO GARE PER PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

R: Per quanto concerne i progetti finanziati con fondi del PNRR nella simulazione si accenna anche alla casistica de qua. Sarà dato spazio ad apposito webinar a cui vi invito a partecipare. Si rinvia alle slides a cui si rinvia.

D: FOCUS APPALTI SOTTO SOGLIA: E' POSSIBILE UTILIZZARE LA PIATTAFORMA ASMECOMM PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI?

R: E' possibile utilizzare la Piattaforma Asmecomm per gli affidamenti diretti.

D: E' POSSIBILE AFFIDARE UN SERVIZIO IN CONCESSIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO?

La risposta è stata data nelle slides a cui si rinvia.


D: CI ILLUSTRATE QUALI SONO I DATI DEL QUADRO ECONOMICO STANDARD RICHIESTI NEL CIG PER UNA PROCEDURA SOPRASOGLIA DI SERVIZI?

R: Di seguito l'immagine della sezione richiesta in fase di compilazione delle schede ANAC per il CIG

Oggetto che riporta tutti i dati del quadro economico standard

| | |
|---|---|
| Importo componente lavori in €: <small>impLavori</small> | Importo componente servizi in €: <small>impServizi</small> |
| 0.00 | 1103458.13 |
| Importo componente forniture in €: <small>impForniture</small> | Importo totale per l'attuazione della sicurezza: <small>impTotaleSicurezza</small> |
| 0.00 | 0.00 |
| Ulteriori somme non soggette a ribasso: <small>ulterioriSommeNoRibasso</small> | Importo della progettazione in caso di appalto integrato: <small>impProgettazione</small> |
| Ulteriori somme non soggette a ribasso | Importo della progettazione in caso di appalto integrato |
| Somme per opzioni/rinnovi: <small>sommeOpzioniRinnovi</small> | Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne complementari: <small>sommeRipetizioni</small> |
| Somme per opzioni/rinnovi | Somme per ripetizione servizi/forniture/lavori analoghi e consegne compl |
| Somme a disposizione - Iva e altre imposte e tasse: <small>sommeADisposizione</small> | |
| 36458.33 | |

<https://www.asmel.eu/i-servizi>



ASMELE ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Cerca...

Asmel **Servizi** Campagne Eventi LeAutonomie Asmecomm SportelloAnticorruzione Master CRAL

Formazione Reclutamento Informazione Digitalizzazione Piattaforma gare autonome Polizze RC Microacquisti BIM

Servizi

Il programma ASMELE di innovazione continua per gli enti locali favorisce un approccio cooperativo coinvolgendo direttamente gli associati nel processo di realizzazione delle soluzioni e riducendo il gap che spesso caratterizza il loro rapporto con i fornitori.

SERVIZI BASE PER GLI ASSOCIATI

- Servizi di Formazione
- Servizi di Reclutamento
- Servizi di Informazione
- Servizi di Digitalizzazione
- Piattaforma gare autonome
- Servizio Polizze RC Patrimoniali Colpa Grave
- Servizio microacquisti
- BIM


ASMELE IN VATICANO 2024

Incontro con Papa Francesco

AVVISO PUBBLICATO SU [inPA.gov.it](https://www.inpa.gov.it)

ELENCO IDONEI ASSUNZIONI NEI COMUNI


ART. 3-BIS DL N. 80/2021, CONV. IN LEGGE N. 113/2021

SEZIONE CANDIDATI E IDONEI 

AVVISO PUBBLICATO SU [inPA.gov.it](https://www.inpa.gov.it)

ELENCO IDONEI ASSUNZIONI NEI COMUNI


ART. 3-BIS DL N. 80/2021, CONV. IN LEGGE N. 113/2021


SEZIONE ENTI LOCALI 

Corso di perfezionamento Universitario

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Con laboratori di pratica sugli schemi di atti **Iscrizioni aperte**

 **CENTRALE DI COMMITENZA ASMELE CONSORTILE**

 **PIATTAFORMA CERTIFICATA E QUALIFICAZIONE AUTONOMA SA**

SERVIZI ASMECOMM OFFERTI A SUPPORTO DEI COMUNI

<https://www.asmecomm.it/index.php?action=index&p=10259>

Home › Segnala gara

SEGNALA GARA CON MyASMECOMM

Per l'avvio di nuove procedure di gara, gli Enti aderenti ad ASMELE Consortile dovranno essere registrati sul sistema gestionale MyASMECOMM. Dopo aver avuto accesso al gestionale, mediante credenziali personali che si riceveranno immediatamente dopo il completamento del relativo processo di registrazione, i RUP potranno attivare i servizi della Struttura Stabile di Supporto al RUP di Asmel Consortile. Tra questi, possono segnalare le nuove procedure di gara compilando la SCHEDA GARA.

Ente di appartenenza

Riccia ▼



Segnala NUOVA
Scheda di gara



Gestione Schede di
Gara



Accreditamento Enti



Sedute di Gara
Prenotate



Reclami e
suggerimenti



Guide e tutorial

Area Utente

Logout

Profilo

Impostazioni

NUMERI DEDICATI DI PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DEI SOCI

MANAGER DI GARA



Francesca R. ARAN



Paola DEL GIUDICE



Rosa MAURIELLO



Annamaria SCARPA



Francesca VISCONTI



COMMISSIONI DI GARA



Francesco PEPE



Riccardo DE STEFANO



VERIFICA REQUISITI ART.99




Francesco PEPE




Riccardo DE STEFANO



SUPPORTO TECNICO PRE E POST GARA



Francesca CHIRICO



Rosa MAURIELLO



Grazie per l'attenzione

Avv. Paola Del Giudice